



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Proposta nr. 44. Del 16/11/2020 - Determinazione nr. 668 Del 02/12/2020 Ufficio Segreteria

OGGETTO: Sservizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021. Modifiche non sostanziali art. 175 Dlgs 50.2016.

Istruttore: Francesca Tomasetig

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n.15 di data 02/07/2018 di attribuzione al Segretario comunale dr.ssa Luisa Cantarutti delle funzioni gestionali di Responsabile del Servizio Amministrativo comunale ai sensi dell'art.97 comma 4, del D.LGS. 267/2000;

ACCERTATA la competenza nell'adozione del presente atto;

Vista la deliberazione consiliare n. 76 del 18.12.2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la deliberazione giunta n. 26 del 26.02.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per il 2020-2022;

VISTA la propria determinazione n. 112 del 28/08/2019 con la quale è stato affidato il servizio di concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di San Giorgio di Nogaro per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2021, a favore della Sodexo Italia con sede legale a Cinisello Balsamo (MI) - 20092 in via F.lli Gracchi 36, CIG 7902969853;

VISTO che, nelle more della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, già concordato per la data del 17.03.2020, ma necessariamente rinviato a causa delle restrizioni imposte con DPCM 8 marzo 2020, nell'impossibilità temporanea della stipula a causa delle restrizioni imposte dai successivi decreti ministeriali in materia di emergenza COVID-19, è stata stipulata tra le Parti in data 25 marzo 2020 una scrittura privata semplice, Rep 126 scritture private, sottoscritta con firma digitale, con l'impegno a stipulare il presente atto in forma pubblica amministrativa, a termine dell'emergenza di cui trattasi;

VISTE:

-la nota pervenuta dal Concessionario del servizio di ristorazione scolastica Sodexo Italia SPA tramite PEC n. 5764 del 08.04.2020, e considerato che in tale lettera il Concessionario ha richiesto un provvedimento di "sospensione integrale dell'esecuzione del servizio con decorrenza 27 febbraio 2020

coincidente con la data di chiusura delle scuole con l'avvertenza che una volta che l'autorità di governo avrà dichiarato cessata l'emergenza Coronavirus il provvedimento di ripresa del servizio dovrà necessariamente prevedere l'indicazione del nuovo termine contrattuale che dovrà essere pari a quello originario più quello non svolto per effetto della sospensione, così come stabilito dal comma 3 art. 23 del D.M. 49/2018";

-che con verbale di sospensione lavori di data 07 maggio 2020, è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto in oggetto dal 27 febbraio 2020 fino al successivo ordine di ripresa, a causa dell'impossibilità di poter garantire un regolare svolgimento del servizio di ristorazione scolastica a causa della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado derivane dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-che con verbale di ripresa dei lavori di data 17 agosto 2020 è stata disposta la ripresa dell'esecuzione del contratto di concessione a far data dal 17 agosto 2020;

VISTO il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa REP n. 2458 del 13.10.2020, sospeso per le ragioni di cui ai precedenti capoversi;

CONSIDERATA la particolare situazione creata dall'emergenza sanitaria e le linee guida emanate in materia per disciplinare lo svolgimento del servizio di refezione scolastica, che prevedono in particolare il distanziamento tra gli alunni e ulteriori modalità e prescrizioni per l'erogazione dei pasti;

RICHIAMATO a tal proposito l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che istituisce un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 in favore dei Comuni (3 miliardi) e delle Province e Città metropolitane (500 milioni), a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19;

Dato atto che, Sodexo Italia Spa, concessionaria del servizio di refezione scolastica, a seguito di vari incontri e sopralluoghi in presenza di rappresentanti dell'Istituto Comprensivo "Castrense" e del Comune, ha provveduto a rivedere le modalità per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica, riorganizzando i turni e prevedendo ulteriori modalità organizzative per il Servizio, in linea con le linee guida in materia di emergenza COVID -19;

Viste

-la nota prot. n. 2405 del 21.09.2020, con la quale la Ditta Sodexo manifesta l'esigenza di rivisitare le modalità di gestione del servizio di ristorazione nelle scuole del Comune di San Giorgio di Nogaro nell'anno scolastico 2020-2021, con modifiche relative al servizio nella scuola primaria, per permettere il distanziamento al tavolo tra i commensali, introducendo un secondo turno di servizio, che comporta un impiego di maggiore numero di ore di personale, costi per la sicurezza e l'utilizzo di prodotti per la sanificazione; tale modifiche vengono quantificate in euro 12.705,00 IVA esclusa per tutto l'anno scolastico 2020-2021;

CONSIDERATO che l'importo di euro 12.705,00 porta a un incremento di euro 0,35 a pasto, IVA esclusa, calcolati sui pasti potenzialmente erogati nell'anno scolastico 2020-2021;

RITENUTO di riconoscere a Sodexo Italia SPA l'importo di euro 0,35 a pasto , IVA esclusa, per i maggiori costi dovuti all'adeguamento del servizio di ristorazione a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, per il numero di pasti che verranno forniti durante l'anno scolastico 2020-2021 o, qualora l'emergenza epidemiologica da Covid 2019 dovesse terminare in data antecedente, per tutti i pasti erogati fino a quella data;

CONSIDERATO che non appena terminerà lo stato di emergenza verranno ristabilite le condizioni contrattuali iniziali, ossia euro 4,73 a pasto, IVA esclusa;

RITENUTO opportuno che gli importi dovuti a Sodexo relativi alla maggiorazione di euro 0,35 + IVA vengano fatturati dal concessionario mensilmente sulla base del numero dei pasti erogati, tramite la presentazione di una fattura mensile distinta da quella mensile relativa all'erogazione dei pasti;

CONSIDERATO inoltre che, sulla base di quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Speciale di appalto: *“In caso di assenza della dipendente per congedi ordinari, malattie, infortuni, ecc. il Concessionario s'impegna a sostituire tali assenze con proprio personale a proprie spese; a tal fine, viene indicato il tasso di assenza della dipendente comunale nell'ultimo triennio : 2018 = 18,65%; 2017= 40,08%; 2016= 30,36%.*

27. Nel caso in cui si verifichi la risoluzione del contratto (dimissione, licenziamento, pensionamento, mobilità, ecc.) tra il Comune e la dipendente, il Concessionario dovrà comunque garantire con proprio personale la parte di prestazioni precedentemente effettuate dalla persona che non sarà più dipendente del Comune; eventuali rideterminazioni circa il valore della concessione potranno essere richieste dal Concessionario. L'A.C. si riserva ogni facoltà in merito alla revisione del contratto nonché alla prosecuzione dello stesso.”

CONSIDERATO che, in seguito ad inutilizzo della risorsa nel profilo di cuoca comunale, a seguito di indicazioni dei soggetti preposti competenti, dovuto a causa non prevedibile al momento della predisposizione del bando relativo alla gara per il servizio di refezione scolastica, e comunque sino alla sua eventuale ripresa in cucina, con data al momento non nota, Sodexo Italia SPA si trova a dover sostituire la parte di prestazioni precedentemente effettuate dalla dipendente comunale;

CONSIDERATO che con nota prot. 2461 del 19.10.2020 la Concessionaria ha quantificato il costo di tale sostituzione in euro 0,72 + Iva a pasto;

CONSIDERATA la necessità di operare la sostituzione della dipendente tramite personale assunto da Sodexo Italia spa, fino a quando perdureranno le situazioni di inutilizzo di cui sopra;

CONSIDERATO che, per effetto dell'aumento del costo del pasto dovuto alla emergenza COVID e all'aumento dovuto per l'inutilizzo della cuoca comunale, l'attuale costo del pasto risulta essere: euro $4,73+0,35+0,72=$ euro 5,08 iva esclusa;

VISTO pertanto che a seguito della rinegoziazione del costo a pasto praticato dalla Ditta Sodexo Italia per il servizio di refezione scolastica, riconoscendo un incremento di costo di €. 0,35 (iva esclusa) per i costi COVID e 0,72 (iva esclusa) per tutto il periodo di sostituzione della cuoca comunale, ad oggi non noto, il nuovo prezzo del pasto risulta essere: euro $4,73+0,35+0,72=$ euro 5,8 iva esclusa;

VALUTATO di riconoscere il nuovo costo del pasto di euro 5,8 iva esclusa a Sodexo come segue:

- a) i maggiori costi dovuti alla riorganizzazione del servizio per l'emergenza da COVID 19 verranno riconosciuti attraverso la corresponsione di euro 0,35 + IVA 4% per ogni pasto effettivamente erogato, attraverso fatturazione mensile, separata e dedicata, per il periodo settembre-giugno 2021 o, qualora il periodo emergenziale cessasse prima, fino alla data di cessazione dell'emergenza; resta inteso che qualora il servizio subisse una eventuale sospensione nulla sarà dovuto per tale periodo;
- b) i maggiori costi dovuti per la sostituzione della cuoca comunale per euro 0,72 + IVA a pasto verranno fatturati mensilmente; ne consegue che per i pasti forniti a decorrere dall'inizio

dell'anno scolastico 2020-2021 il prezzo contrattuale di euro 4,73 viene incrementato dei costi relativi alla sostituzione della dipendente comunale, ottenendo un importo di euro $4,73+0,72= 5,45$ + IVA a pasto; resta inteso che qualora il servizio subisse una eventuale sospensione nulla sarà dovuto e qualora la dipendente comunale rientrasse in utilizzo presso il centro cottura la maggiorazione di euro 0,72 + IVA non dovrà essere corrisposta.

RITENUTO di sub impegnare la spesa per la maggiorazione del costo del pasto dovuto per l'emergenza da COVID 19, pari a presunti euro 12.705,00 + IVA all'interno dell'impegno di spesa n. 15 del 2020, in modo da poter imputare distintamente le fatture relative ai maggiori costi COVID;

RILEVATO che si renderà necessario integrare l'impegno di spesa presunta impegnata con determinazione 534 del 09.10.2019 relativa al servizio per la gestione della mensa scolastica per l'anno 2021, sia in quanto l'impegno assunto è stato calcolato secondo la scadenza naturale del contratto (scadenza originaria al 30/08/2019, allo stato attuale spostata al 18/02/2022 in seguito alla sospensione dell'esecuzione dello stesso citata in premessa) sia considerando il maggior costo di euro 0,72 + IVA a pasto per la sostituzione della cuoca comunale, sino a data al momento non nota;

RITENUTO di integrare l'impegno di spesa presunto per l'anno 2021 con successivo provvedimento, non appena il bilancio 2021-2023 verrà approvato;

RILEVATO inoltre che, come si evince dalla comunicazione di SODEXO prot 17874 A del 29.10.2020, nel mese di settembre sono state servite in 11 giorni num. 631 merende legate alla situazione di straordinarietà dell'emergenza sanitaria, e che per queste Sodexo richiede il pagamento dell'importo di euro 830,00;

VALUTATA la congruità del prezzo proposto per il servizio prestato per le merende, e la necessità di riconoscere a Sodexo l'importo richiesto;

VISTI gli art. 165 e 175 del Codice dei Contratti Pubblici che consentono la rinegoziazione del contratto in ragione di circostanze impreviste e imprevedibili di cui l'emergenza epidemiologica Covid - costituisce indiscutibilmente una fattispecie, e di cui la indisponibilità della cuoca comunale costituisce altra diversa fattispecie non prevedibile al momento della predisposizione del bando;

RITENUTE sussistenti le circostanze previste dall'art. 175 che prevedono le modifiche contrattuali senza una nuova procedura di aggiudicazione per i motivi che seguono;

VISTO l'art. 175 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede *“Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:*

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;”

RILEVATO che, all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, era stato previsto quanto segue: “Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, si prevede la possibilità di aumentare

l'importo calcolato sui 2 anni contrattuali + 1 anno di eventuale rinnovo fino ad un massimo del 20%, oltre il valore sopra riportato. (€ 114.000);

DATO ATTO che gli importi relativi all'aumento del costo del pasto di cui alla presente determinazione sono inferiori all'importo di euro 114.000 come calcolato nel Capitolato speciale d'Appalto;

RICHIAMATO inoltre l' art. 174 comma 1, lett c); (Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:)

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

DATO ATTO che le modifiche in via straordinaria, semprechè non alterino la natura generale della concessione, sono sempre possibili, in certi limiti, le modifiche del rapporto concessorio derivanti dal sopravvenire di circostanze imprevedute che non si era potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

RICHIAMATO inoltre l'art. 174 comma 1, lett e) che prevede (Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:)

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

VALUTATE non sostanziali le modifiche di cui alla presente determinazione, in quanto non ricorre nessuna delle circostanze previste dal comma 8:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati *(o di offerenti - n.d.r.)* diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

RITENUTE sussistenti le condizioni di cui all'art. 175, comma 2" *Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'[allegato II](#) l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. "*

RICHIAMATO inoltre l'art. 165 del D. Lgs 50/2016 comma 6 , “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.”

ESAMINATE le richieste effettuate da SODEXO ITALIA SPA in merito alla rinegoziazione del prezzo contrattuale;

CONSIDERATO che, nel contratto di concessione, se l'operatore economico non può essere del tutto sollevato da ogni perdita potenziale (e, quindi, non può essergli assicurato un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi necessari l'esecuzione del contratto), nondimeno l'amministrazione concedente non può essere integralmente esentata dal farsi carico della quota del relativo sbilancio.

RICORDATO che la concessione è caratterizzata per una quota del tutto superiore alle ordinarie incognite imprenditoriali dell'appalto, perché ricomprende il c.d. rischio “da domanda“ o “di mercato” che spesso è influenzato da fattori estranei ad ogni possibile previsione, è altrettanto vero che l'equilibrio nell'attribuzione del rischio costituisce un elemento indispensabile per la buona riuscita del rapporto concessorio.

DOVENDO identificare quale quota di rischio possa, e debba, essere accollata al concessionario in sede di avvio del procedimento di affidamento della concessione, risulta evidente come l'eventuale riconoscimento del prezzo, o eventuali garanzie pubbliche o gli ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non potranno in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

VALUTATO che le variazioni contrattuali sopra evidenziate lasciano inalterata l'allocazione dei rischi così come definita nei documenti contrattuali, e che permane in capo all'operatore economico il rischio legato alla gestione dei servizi;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

DATO ATTO:

- che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

Per quanto sopra esposto e

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 153, 191 e 192 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) Di confermare le premesse;
- 2) Di riconoscere, per le motivazioni esplicitate in premessa, una revisione del costo del pasto riferito al servizio di cui all'oggetto, con decorrenza settembre 2020 e fino a diversa determinazione, dovuta a una maggiorazione di costi COVID (euro 0,35 a pasto + IVA) e a una maggiorazione di costi per la sostituzione temporanea della dipendente comunale in servizio presso il centro cottura (euro 0,72 a pasto + IVA);
- 3) Di dare atto che a seguito di tali maggiorazioni, il costo del pasto viene rideterminato in euro 5,8 iva esclusa (4,73+0,35+0,72);
- 4) di dare atto che il prezzo del pasto di euro 5,8 iva esclusa verrà così riconosciuto:
 - a) i maggiori costi dovuti alla riorganizzazione del servizio per l'emergenza da COVID 19 verranno riconosciuti attraverso la corresponsione di euro 0,35 + IVA per ogni pasto effettivamente erogato, attraverso fatturazione mensile, separata e dedicata, per il periodo settembre-giugno 2021 o, qualora il periodo emergenziale cessasse prima, fino alla data di cessazione dell'emergenza; resta inteso che qualora il servizio subisse una eventuale sospensione nulla sarà dovuto per il periodo di sospensione;
 - b) i maggiori costi dovuti per la sostituzione della cuoca comunale per euro 0,72 + IVA a pasto verranno fatturati mensilmente ; ne consegue che per i pasti forniti a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 il prezzo contrattuale di euro 4,73 viene incrementato dei costi relativi alla sostituzione della dipendente comunale, ottenendo un importo di euro 4,73+0,72= 5,45 + IVA a pasto; resta inteso che qualora il servizio subisse una eventuale sospensione nulla sarà dovuto e qualora la dipendente comunale rientrasse in servizio presso il centro cottura la maggiorazione di euro 0,72 + IVA non dovrà essere corrisposta.
- 5) di sub impegnare la spesa complessiva di euro 13.213,20 , per la maggiorazione del costo del pasto dovuto per l'emergenza da COVID 19, sui capitoli di seguito elencati, in modo da poter imputare distintamente le fatture relative ai maggiori costi COVID:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario						Importo (eu)	Soggetto	Subor. a
2020	2020	7902969853	3120/0	4-6	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1	3	2	1	5	6	13.213,20	SODEXO ITALIA S.P.A. cod.fisc. 00805980158/ p.i. IT 00805980158	15

- 6) di integrare l'impegno di spesa presunto per l'anno 2021 con successivo provvedimento, non appena il bilancio 2021-2023 verrà approvato;
- 7) di riconoscere a Sodexo l'importo di euro 830,00 oltre a IVA per le n. 631 merende in 11 giorni di servizio del mese di settembre, per le quali Sodexo Italia Spa emetterà apposita fattura;
- 8) di dare atto che il CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ANAC) rimane invariato ed è il seguente: 7902969853;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile
Luisa Cantarutti



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
668	02/12/2020	Ufficio Segreteria	02/12/2020

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021. Modifiche non sostanziali art. 175 Dlgs 50.2016

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(f.to dott.ssa Flora Schiaffino)

Sub impegna la spesa complessiva di euro 13.213,20 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Sub Impegno	Rifer.
2020	2020	7902969853	3120/0	4-6	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1	3	2	1	6	13.213,20	SODEXO ITALIA S.P.A. cod.fisc. 00805980158/ p.i. IT 00805980158	991	15

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1366



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
668	02/12/2020	Ufficio Segreteria	02/12/2020

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021. Modifiche non sostanziali art. 175 Dlgs 50.2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 07/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 22/12/2020.

Addì 07/12/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Chiara Pauletto

E' copia conforme all'originale.